

Convenzione tra Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali e l'Associazione di Promozione Sociale "RappOrti Urbani" per l'affidamento in comodato d'uso dell'area di ca. 3.350 mq distinta al Catasto dei Terreni al Fg 284 P.IIe n° 557/parte e n. 216/parte sita in Via Fermo Corni s.n.c. al confine con il Parco Regionale Urbano di Aguzzano – Municipio RM IV

ATTO DI CONVENZIONE

Addi 10 . del mese di ~~4/4/20~~ dell'anno 2022, presso la sede del Dipartimento Tutela Ambientale – Circonvallazione Ostiense n. 191 – 00154 Roma - sono presenti:

Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali - con sede in Roma, Circonvallazione Ostiense n. 191 – C.F. 02438750586 – rappresentato, in qualità di Direttore della citata Direzione, dall'arch. Giuseppe Sorrentino, nato a Pompei (NA), il 26.12.1973;

- il sig. Mauro Staroccia, nato a Roma (Roma) il 07.08.1956 legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale "RappOrti Urbani" con sede legale in Via Fermo Corni s.n.c. - 00156 Roma (RM) – C.F. 97826810588

Premesso:

che questa Direzione ha, tra i vari compiti istituzionali assegrati, anche la competenza sulla promozione, sull'affidamento e sulla regolarizzazione degli Orti Urbani, le cui finalità sono prevalentemente sociali, ricreative, didattiche e culturali, volte a promuovere buone pratiche di cura del patrimonio ambientale e pubblico, oltre a favorire la socialità attraverso attività senza fine di lucro;

che detti orti, secondo quanto previsto nel vigente Regolamento degli Orti Urbani di Roma Capitale (da qui in poi il Regolamento), devono essere affidati, a titolo gratuito, a un'associazione o gruppo costituito *no profit* che provveda all'assegnazione dei singoli lotti a cittadini che ne facciano richiesta, per la produzione di ortaggi, piante officinali e fiori ad uso esclusivamente personale, familiare o associativo;

che nell'agosto del 2012 l'Associazione di Promozione Sociale Casale Podere Rosa ha inviato la richiesta di affidamento di un terreno comunale di ca. 3350 mq per la realizzazione del progetto denominato "Orto Giardino di Aguzzano" (da qui in poi il Progetto);

che successivamente è stata costituita l'Associazione di Promozione Sociale RappOrti Urbani (da qui in poi l'Associazione) per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione dell'area richiesta, in accordo a quanto riportato al punto 2 del presente Atto;

che, avendo ottenuto il parere favorevole della U.O. Promozione dell'Agricoltura, è stato realizzato il Progetto così come è stato presentato;

che l'Associazione ha dichiarato il proprio interesse a mantenere sotto la propria responsabilità la gestione dell'area a propria cura e spese, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento degli orti urbani di Roma Capitale.

Visto:

che i membri dell'Associazione hanno provveduto sino a oggi, senza soluzione di continuità e con le proprie uniche risorse, a mantenere pulita e decorosa non solo l'area in attesa di affidamento ma anche il territorio circostante in conformità a quanto riportato nel Regolamento;

che, essendo l'Associazione costituita in massima parte da cittadini residenti nel quartiere, l'area è costantemente presidiata contro utilizzi illeciti e monitorata a scopo di prevenzione antincendio;

la notevole valenza sociale ed educativa delle attività svolte senza interruzione dall'Associazione e rivolte sia ai cittadini che alle scuole;

l'apprezzamento che l'area ortiva ha ottenuto non solo nel Municipio territorialmente competente ma anche negli altri Municipi di Roma Capitale;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n° 38 del 17.07.2015 di approvazione del "Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani";

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

I rapporti tra il Dipartimento Tutela Ambientale e l'Associazione di Promozione Sociale "RappOrti Urbani" comodataria dell'area sono regolati come segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

DEFINIZIONE DEI RUOLI

1. Al Dipartimento Tutela Ambientale, compete:

- Il conferimento in comodato d'uso dell'area in oggetto;
- La verifica di quanto previsto dal Regolamento in merito alla rispondenza dell'uso dell'area affidata;

2. Al Municipio compete:

- il controllo della coerenza delle attività connesse agli Orti Giardini Urbani (da qui in poi OGU) svolte dall'Associazione/Gruppo costituito (da qui in poi AGC) in base alle disposizioni del Regolamento;
- la presentazione al competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale di una relazione annuale dettagliata e aggiornata sull'area data in adozione e sulla valutazione della sua gestione;

3. All'AGC, che ha avuto in comodato d'uso l'area sita in Via Fermo Corni snc, di proprietà di Roma Capitale spetta:

- la raccolta delle istanze dei singoli cittadini di richiesta dei singoli lotti ricadenti nell'area attribuita in gestione;
- l'assegnazione dei lotti;
- la corretta gestione delle attività esercitate dagli assegnatari dei lotti in accordo a quanto riportato nel Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU, di cui all'Allegato 2 del Regolamento.

Art. 3

AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO DELL'AREA ORTIVA SITA IN VIA FERMO CORNI snc E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

Con la presente Convenzione il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale intende regolarizzare, all'Associazione di Promozione sociale "RappOrti Urbani", l'affidamento in comodato d'uso dell'area ortiva di ca. 3.350 mq, ascritta al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al Foglio 284 particelle nn° 557/parte e 216/parte; realizzato come da progetto presentato (Prot. QL59040/2012);

Il comodato non può essere ceduto a terzi.

Le attività di gestione dovranno essere svolte dagli assegnatari esclusivamente a loro rischio mediante autonoma organizzazione delle attività.

Qualora il Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "RappOrti Urbani" debba essere sostituito, detta sostituzione dovrà essere comunicata tramite lettera raccomandata oppure PEC (Posta Elettronica Certificata) al Dipartimento Tutela Ambientale e al Municipio RM IV, completa di *curriculum* della persona neo-designata. La sostituzione avrà effetto a decorrere dalla comunicazione di gradimento da parte dell'Amministrazione Capitolina.

Art. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

- La presente Convenzione ha la durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È consentito un solo eventuale rinnovo, per ulteriori sei anni, a seguito della presentazione di istanza formale di rinnovo che l'Associazione di Promozione sociale "RappOrti Urbani" dovrà presentare al Dipartimento Tutela Ambientale, entro i tre mesi prima della data di scadenza della presente Convenzione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di assegnazione. Alla scadenza dell'unico rinnovo sarà necessario procedere ad un nuovo affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica.
- La richiesta di rinnovo non costituisce vincolo per l'Amministrazione Capitolina che si riserva comunque il diritto di recedere in qualsiasi momento.
- Qualora allo scadere della Convenzione, l'Amministrazione Capitolina non provveda al rinnovo, l'AGC comodataria ha l'obbligo di rimuovere tutte le attrezzature e le strutture installate. La restituzione dell'area, libera da ogni manufatto, avverrà entro tre mesi dopo la fine del ciclo vitale delle coltivazioni in atto

Art. 5

ATTIVITÀ E OBIETTIVI

L'Associazione di Promozione Sociale "RappOrti Urbani" avrà cura di:

- Condividere le superfici dei singoli appezzamenti e/o delle aree condivise con le realtà territoriali, perseguendo finalità d'inclusione sociale.
- Favorire il percorso di socializzazione organizzando iniziative legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dei consumi energetici, ecc.), coinvolgendo le scuole e altre realtà associative del territorio.
- Coltivare piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche e fiori destinati a soddisfare il fabbisogno personale, familiare o dell'associazione.
- Non commercializzare i prodotti degli OGU fatte salve le attività occasionali strettamente strumentali alle attività di conduzione.
- Lasciare libera e, quindi, fruibile, l'eventuale sentieristica presente in quanto l'area, seppure assegnata in comodato d'uso, rimane pubblica.
- Sottoporre alla preventiva approvazione dei competenti uffici Dipartimentali e Municipali di pertinenza territoriale ogni nuovo intervento, nonché le eventuali modifiche alle strutture già esistenti.
- Non disturbare il quartiere, soprattutto la sera e durante la notte.
- Vietare l'uso pesticidi e concimi chimici di sintesi;
- Escludere l'utilizzo di sementi OGM e impegnarsi efficacemente a proteggere l'ambiente creato dagli OGU da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto all'interno

degli OGU, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini e alla speciale precauzione di evitare l'approntamento di essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne agli OGU;

- Vietare la coltivazione di fave per motivi di sicurezza connessi alla salute pubblica.
- Gestire i rifiuti con raccolta differenziata e il compostaggio della materia organica.
- Promuovere l'utilizzo di sementi biologici non sterili e il loro scambio, la piantumazione di essenze arboree nei dintorni degli orti adatte al terreno e al clima, la conservazione delle varietà locali e delle risorse naturali, tra cui l'acqua e di non consentire qualsiasi attività che possa inquinare o provocare incendi.
- Vietare l'allevamento di animali eccezion fatta per le api.
- Ogni altro intervento dovrà essere sottoposto alla valutazione ed approvazione del Dipartimento Tutela Ambientale e del Municipio RM IV.

Art. 6

ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Le domande dei cittadini per l'assegnazione di un lotto vanno presentate direttamente all'AGC comodataria che avrà il compito di predisporre un'apposita graduatoria in funzione dei criteri di assegnazione riportati all'Art.13 del Regolamento e recepiti nel regolamento interno dell'AGC ed in coerenza con gli obiettivi e le finalità di cui all'Art. 3 del Regolamento, della quale deve fornire tempestiva comunicazione al Dipartimento Tutela Ambientale e al Municipio RM IV.

Art. 7

CONDUZIONE DEL SINGOLO LOTTO

- L'assegnazione del lotto non può essere trasferita a terzi.
- L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori i cui nominativi dovranno essere comunicati all'AGC. Nel caso di orti condivisi, i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività agricole come previsto dal Regolamento interno dell'AGC. La sostituzione dell'assegnatario è prevista solo a causa d'impedimento temporaneo nella conduzione della lavorazione dell'orto/giardino per un massimo di sei mesi senza soluzione di continuità non rinnovabili, previa comunicazione all'AGC a mezzo raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro trenta giorni dall'impedimento. L'AGC stessa provvederà alla sostituzione dell'affidatario secondo il proprio regolamento interno.
- L'AGC comodataria avrà il compito di aggiornare annualmente l'elenco degli affidatari degli OGU, che dovrà essere comunicato sia al Dipartimento Tutela Ambientale che al Municipio RM IV.

Art. 8

RESPONSABILITA'

La responsabilità solidale con l'AGC, riguardo alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sugli assegnatari, per eventuali danni a terzi.

Art. 9

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO

L'AGC provvederà alla revoca dell'assegnazione del lotto, informato il Dipartimento Tutela Ambientale e il Municipio competente, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- Impossibilità, non motivata, alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi
- Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi
- Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune

- Gravi inadempienze alle norme riportate nel Regolamento di cui alla Del.AC n° 38/2015 e nel Regolamento interno dell'AGC;
- Sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi;
- Revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblico interesse.
- Turbativa della convivenza civile.

In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

In caso di decesso dell'assegnatario, gli altri componenti del nucleo affidatario, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto. In mancanza di altri componenti del nucleo, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

Art. 10

DOMICILIO DEI CONTRAENTI

A tutti gli effetti di legge ed ai fini della presente Convenzione:

Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali, dichiara di essere domiciliato presso la sede di Circonvallazione Ostiense, 191 – 00154 Roma (RM);

l'AGC "RappOrti Urbani" dichiara di essere domiciliata in Via Fermo Corni s.n.c. - 00156 Roma (RM).

Art. 11

RISOLUZIONE

In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'AGC, Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale procederà alla revoca dell'assegnazione e conseguente risoluzione del rapporto giuridico in essere, con riserva di istanza risarcitoria.

Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale si riserva in qualsiasi momento di esercitare il diritto di esigere la restituzione totale o parziale del bene affidato in comodato d'uso all'AGC, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia dovuto all'AGC alcun indennizzo o risarcimento, né individuazione di un'area pubblica alternativa.

L'Amministrazione Capitolina si riserva il potere di revocare l'affidamento dell'area destinata ad orti/giardini urbani nel caso in cui l'AGC comodataria incorra in violazioni o negligenze, tanto sulle condizioni della presente Convenzione e del "Regolamento per l'affidamento e la gestione di aree pubbliche da destinare a orti/giardini urbani" quanto, a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione, ovvero quando per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita delle attività.

Art. 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che possono insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, mediante convocazione dell'AGC comodataria ad un'apposita riunione di cui sarà steso verbale, considerandosi fallito il tentativo anche in caso di mancata presentazione dell'AGC.

Una volta esperita la via bonaria senza risultati, le controversie saranno ceferite al Foro competente di Roma Capitale.

ART. 13

NORME RICHIAMATE

Per quanto non espressamente convenuto, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile nonché


a quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso, contemplate e previste nel presente Atto.

Il presente Atto è redatto in triplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti.

Roma, 2022


ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
Direzione Agricoltura e Benessere degli
Animali

Il Direttore
Giuseppe Sorrentino



ASSOCIAZIONE di Promozione Sociale
"RappOrti Urbani"

Il Presidente
Mauro Staroccia



Associazione Promozione Sociale
RAPPORTI URBANI
Via Fermo Comi snc
00156 ROMA
CF 97826810598
rapportiurbani@gmail.com